

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2294 del 29/04/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.3.a1, 5.3.a2, 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2441 del 29/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventinove APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**" (PUNTI 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.3.a1, 5.3.a2, 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 182 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "*Centro Ecologico Baiona*" sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, **HERAmbiente SpA**, avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392), risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 13/02/2026 (ns. PG/2026/29174), riguardante:

1. incremento della portata volumetrica da 55.000 Nm³/h a 65.000 Nm³/h (riferita a gas secchi in condizioni normali) dell'emissione in atmosfera convogliata E3 a cui afferiscono i fumi di combustione del termovalorizzatore F3, dovuta all'immissione di un flusso maggiore di aria primaria per l'ottimizzazione del processo di incenerimento;
2. inserimento di un sistema centralizzato di aspirazione polveri per la pulizia delle aree di impianto, in particolare durante le fasi di manutenzione dell'impianto F3 che comporta l'introduzione di un nuovo punto di emissione in atmosfera E26, per cui viene aggiornata l'apposita planimetria delle emissioni in atmosfera;
3. individuazione di una nuova area per il deposito temporaneo di rifiuti ferrosi, per cui viene aggiornata l'apposita planimetria di depositi e stoccaggi dell'installazione;
4. semplificazione di alcuni obblighi di registrazione contenuti nell'AIA vigente, riguardanti in particolare la tenuta del Registro delle emissioni in atmosfera e l'indicazione sul Registro di Carico/Scarico del criterio adottato per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti nell'installazione;

trasmettendo, con l'occasione, la planimetria delle reti fognarie revisionata con la precisazione di alcuni tratti fognari e la planimetria delle sorgenti di rumore revisionata con la correzione di alcuni refusi;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;

- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

VISTO il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) relativo al progetto "*Termovalorizzatore F3: ottimizzazioni impiantistiche e gestionali*", adottato con determinazione dirigenziale n. 23218 del 24/11/2025 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, per cui le modifiche proposte di cui ai punti 1 e 2 venivano escluse da ulteriore procedura di VIA;

DATO ATTO che le variazioni comunicate ai punti 3 e 4 non necessitavano di essere sottoposte ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidenti su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna 24/02/2026 (ns. PG/2026/35295), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 09/03/2026 (ns. PG/2026/43626) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 07/04/2026 (ns. PG/2026/62767), ai fini del riavvio del procedimento, così come integrata a titolo volontario in data 08/04/2026 (ns. PG/2026/64058);

ACQUISITO in data 21/04/2026 (ns. PG/2026/72211) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, comprensivo di relazione tecnica istruttoria per le matrici emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore e rifiuti, a riscontro della richiesta avanzata da questo Servizio con nota ns. PG/2026/63356;

CONSIDERATO che con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare l'incremento della portata volumetrica dell'emissione in atmosfera convogliata E3, assicurando l'invarianza dei flussi di massa tra lo stato autorizzato e lo stato modificato, mediante l'adozione di limiti espressi come flussi di massa annuali per tutti gli inquinanti, determinati sulla base del prodotto tra la portata limite attualmente autorizzata pari a 55.000 Nm³/h e le concentrazioni allineate ai BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (BAT Conclusion Waste Incineration – BATC WI) adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019;

VISTE le Linee Guida SNPA 49/2023 "*LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT-AEL)*", Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 22.02.2023. Doc. n. 214/23;

CONSIDERATO altresì che relativamente alla richiesta di cui al punto 4 di semplificazione di alcuni obblighi di registrazione contenuti nell'AIA vigente:

- non si ravvisano elementi di contrasto normativo nello stralcio dall'AIA dell'obbligo di indicare sul Registro di Carico/Scarico del criterio adottato per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti nell'installazione, peraltro non soggetto a disciplina autorizzativa salvo per gli aspetti interferenti con l'AIA, in quanto da verificarsi quale attività ispettiva ex post;
- ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs n. 152/2006 e smi, i dati relativi ai controlli analitici discontinui sulle emissioni in atmosfera previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su apposito registro, al quale devono essere allegati i certificati analitici, da tenere a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Per i settori delle ceramiche, degli allevamenti, del trattamento superficiale dei metalli sono stati approvati dalla Regione Emilia-Romagna (rispettivamente con DGR n. 152/2008, DGR n. 2306/2009, DGR n. 87/2014) i sistemi di reporting specifici di settore, approvando contestualmente per le Autorità Competenti l'indirizzo di non inserire la previsione della tenuta del "Registro degli autocontrolli" nelle AIA, in attuazione dei principi di semplificazione e di non duplicazione degli adempimenti. Tale impostazione non risulta ad oggi seguita per il settore di gestione dei rifiuti. Le informazioni sulle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera che sono normalmente inserite nel "Registro degli autocontrolli" non trovano pertanto riscontro in altro strumento di reporting. Nel quadro normativo vigente, per le installazioni di gestione dei rifiuti in possesso di AIA, non si ritiene pertanto legittimo abolire l'obbligatorietà della tenuta dell'apposito Registro delle emissioni in atmosfera;

per cui si accoglie parzialmente tale richiesta, senza stralciare dall'AIA la previsione della tenuta del Registro delle emissioni in atmosfera;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia in data 10/12/2025 per un importo pari ad € 500,00;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sopra richiamata, con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2022/85255 del 23/05/2022, ns. PG/2021/160328 del 18/10/2021 e ns. PG/2021/160334 del 18/10/2021). Le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono variazioni in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di accogliere le variazioni all'installazione IPPC in oggetto di cui ai punti 1, 2, 3 e parzialmente di cui al punto 4 come elencate e descritte sommariamente nelle premesse, comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;
2. Di **approvare** i seguenti elaborati, acquisiti agli atti con la comunicazione di modifica in oggetto:
 - Allegato 3A - Planimetria emissioni in atmosfera - revisione del 10/02/2026;
 - Allegato 3B - Planimetria rete fognaria - revisione del 08/04/2026;
 - Allegato 3C - Planimetria sorgenti di rumore - revisione del 10/02/2026;
 - Allegato 3D - Planimetria depositi e stoccaggi - revisione del 10/02/2026;

3. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" (di cui ai punti 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.3.a1, 5.3.a2, 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:

3.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata modificando il **paragrafo B4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi come segue:

B4) Definizione delle garanzie finanziarie richieste, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle attività di gestione di rifiuti anche pericolosi nel Centro Ecologico Baiona

[...omissis...]

DURATA E TERMINI GARANZIA FINANZIARIA

Le garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA devono avere durata pari a quella dell'AIA stessa, maggiorata di 2 anni.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE SAE in data precedente alla scadenza dell'AIA, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE A CARICO DEL GESTORE

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;*
- *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);*
- *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).*

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

3.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni impiantistiche:

- incremento della portata volumetrica da 55.000 Nm³/h a 65.000 Nm³/h (riferita a gas secchi in condizioni normali) dell'emissione in atmosfera convogliata E3 a cui afferiscono i fumi di combustione del termovalorizzatore F3, dovuta all'immissione di un flusso maggiore di aria primaria per l'ottimizzazione del processo di incenerimento;
- inserimento di un sistema centralizzato di aspirazione polveri afferente al nuovo punto di emissione in atmosfera E26, al fine di ottimizzare la fase di manutenzione/pulizia (circa 400 h/anno) dei redler (sistema di accumulo e trasporto delle ceneri polverulente prodotte dalla caldaia) e delle apparecchiature a servizio dell'impianto F3. Avviando l'aspiratore, le ceneri vengono trasportate al sistema di abbattimento e raccolta polveri p scaricate in big-bag, in area D2;
- individuazione di una nuova area per il deposito temporaneo di rifiuti ferrosi (EER 190102) in appositi cassoni scarrabili in area già impermeabilizzata (D25) in prossimità dell'impianto F3;

3.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate modificando i **limiti** riportati al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi come segue:

D2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

[...omissis...]

Limiti

[...omissis...]

Punto di emissione E3 – ASSETTO MODIFICATO**FORNO F3 - Incenerimento rifiuti**

Portata massima (***) [Nm³/h]	65.000					
Altezza minima [m]	60					
Temperatura minima (***) [°C]	100					
Durata [h/d]	24					
Concentrazione massima ammessa inquinanti	Valore medio giornaliero	Valore medio su 30 minuti	Valore medio su 10 minuti	Valore medio su 30 minuti – 8 h	Valore medio su 6 h – 8 h	Carico emissivo annuo [t/anno]
Polveri totali (***) [mg/Nm³]	5	10				0,85
COT (***) [mg/Nm³]	8	20				3,39
HCl (***) [mg/Nm³]	7	60				2,96
HF (***) [mg/Nm³]	0,7	4				0,3
SOx (espressi come SO₂) (***) [mg/Nm³]	25	200				4,24
NOx (espressi come NO₂) (***) [mg/Nm³]	70	200				21,18
CO (***) [mg/Nm³]	40	100	150			16,94
NH₃ (***) [mg/Nm³]	5	10				2,12
Cd + Tl [mg/Nm³]				0,02		0,008
Hg [µg/Nm³]				20		0,008
Metalli totali (*) [mg/Nm³]				0,3		0,13
PCDD+PCDF espressi come concentrazione “tossica equivalente” (**) [ng/Nm³]					0,08	0,00000003
PCB-DL espressi come concentrazione “tossica equivalente” (**) [ng/Nm³]					0,08	0,00000003
PCDD + PCDF + PCB-DL espressi come concentrazione “tossica equivalente” [ng/Nm³]					0,08	0,00000003
IPA [mg/Nm³]					0,008	0,003

(*) come somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V

(**) determinata come stabilito nell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi

(***) rilevato tramite SMCE

Per il punto di emissione E3 deve essere altresì garantito un limite di **70 mg/Nm³** per il parametro NO_x, espresso come valore medio annuo e rilevato tramite SMCE.

Il valore limite massimo di portata e il valore limite minimo di temperatura dei fumi afferenti al punto di emissione E3 si intendono stabiliti come media giornaliera.

I limiti indicati per il punto di emissione E3, per tutti i parametri compresa la portata, sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa). Ai sensi del paragrafo B dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco che è fissato pari all'11% in volume.

[...omissis...]

Punto di emissione E26

Impianto F3 - Aspirazione polveri pulizia redler e apparecchiature del forno F3

A tale punto di emissione afferisce il flusso di aria trattata dal sistema di abbattimento e raccolta polveri ad alta efficienza, composto da ciclofiltro (ciclone con filtro a tasche) e filtro a cartucce di sicurezza posto in aspirazione alla pompa. Tale punto emissivo sarà reso funzionante saltuariamente, al fine di assicurare migliori condizioni di lavoro durante le attività di pulizia per la manutenzione delle apparecchiature.

Pur trattandosi di punto di emissione in atmosfera specificamente destinato all'evacuazione di polveri dagli ambienti di lavoro, non si indicano limiti specifici, in considerazione della tecnologia di abbattimento installata e della durata delle emissioni.

[...omissis...]

- 3.d) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA viene aggiornato sostituendo gli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera riportati nel **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi con i seguenti:

D2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

[...omissis...]

Monitoraggio

Per le emissioni in atmosfera, il Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Baiona prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

Aspetto ambientale	Oggetto autocontrollo	Parametri misurati	Frequenza	Registrazione dati
EMISSIONI IN ATMOSFERA DA FORNO F3	E3 / Emissione camino forno F3	Si veda il Profilo analitico E3	Quadrimestrale	Registro emissioni Certificati analitici
		Si veda il Profilo analitico E3-bis	Continua (SMCE)	Registrazioni SMCE
		Carichi emissivi annui - Calcolo secondo Tabella E3-ter	Annuale	Supporto informatico

Aspetto ambientale	Oggetto autocontrollo	Parametri misurati	Frequenza	Registrazione dati
	<i>ED41 / Emissioni da fosse di stoccaggio rifiuti solidi (MS 250 A/B/C/D), da cappa campionamento fusti e, nell'assetto impiantistico modificato, aspirazione cappa lavorazione cisternette</i>	<i>Sostituzione carboni filtri</i>	<i>Triennale</i>	<i>Registrazione su sistema informatizzato di gestione rifiuti</i>
	<i>ED42 / Emissioni da tramoggia pompa fanghi</i>	<i>Sostituzione carboni filtri</i>	<i>Biennale</i>	<i>Registrazione su sistema informatizzato di gestione rifiuti</i>
	<i>ED26 / Emissioni stoccaggio idrossido di calcio trattamento chi-fi acque lavaggio fumi (S508)</i>	<i>Manutenzione filtri a maniche</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su sistema informatico di manutenzione</i>
	<i>ED23 / Emissioni stoccaggio ceneri e polveri (S402)</i>	<i>Manutenzione filtri a maniche</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su sistema informatico di manutenzione</i>
	<i>ED22 / Emissioni stoccaggio sorbalite/calce idrata (S409-S407)</i>	<i>Manutenzione filtri a maniche</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su sistema informatico di manutenzione</i>
	<i>ED71 / Emissioni stoccaggio carbone attivo (S-408)</i>	<i>Manutenzione filtri a maniche</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su sistema informatico di manutenzione</i>
	<i>ED72 / Emissioni stoccaggio soluzione ammoniacale (S410)</i>	<i>Controllo guardia idraulica e sensori ammoniacale</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su sistema informatico di manutenzione</i>
	<i>EC1 / Torcia di emergenza forno F3</i>	<i>Avviamenti</i>	<i>La torcia entra in funzione in tutte le occasioni nelle quali l'esercizio del forno F3 non è ordinario. L'esercizio ordinario del forno viene monitorato in continuo (e viene mantenuta traccia) tramite sistema di controllo DCS. Il sistema permette quindi di risalire anche a tutti i periodi di esercizio non ordinario</i>	<i>Relazione annuale predisposta ai sensi dell'art. 237-septiesdecies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi</i>

Con il Report Annuale deve essere trasmessa una relazione contenente i resoconti delle attività di taratura dei sistemi di misura in continuo alle emissioni installati sui camini E1, E3 e degli intervalli di confidenza.

Aspetto ambientale	Oggetto autocontrollo	Parametri misurati	Frequenza	Registrazione dati
EMISSIONI IN ATMOSFERA DA FORNO FIS	E1 / Emissione camino forno FIS	Si veda il Profilo analitico E1	Annuale	Registro emissioni Certificati analitici
		Si veda il Profilo analitico E1-bis	Continua (SMCE)	Registrazioni SMCE
	Sfiati in ingresso al forno FIS	Si veda il Profilo analitico sfiati FIS	Mensile	Certificati analitici
EMISSIONI IN ATMOSFERA DA IMPIANTO TAS	E4 / Emissione da caldaia essiccatore fanghi	Si veda il Profilo analitico E4	Annuale	Registro emissioni Certificati analitici
	E22 / Emissione da trattamento aria esausta vasche S18 A/B/C/D	Si veda il Profilo analitico E22	Annuale	Certificati analitici
	E6 / Sfiato di emergenza stoccaggio rifiuti liquidi TAS	Sostituzione carboni filtri	Biennale	Registrazione su sistema informatizzato di gestione rifiuti
	ED40 / Emissioni sili calce (MS 3A/3B/3C)	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Registrazione su sistema informatico di manutenzione
	ED20 / Emissioni silo calce idrata trattamento fanghi (MS 5)	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Registrazione su sistema informatico di manutenzione
	E25 / Sfiati di emergenza unità di trattamento primario sezione TAPO	Durata emissioni in atmosfera	Ad ogni attivazione	Registrazione su sistema informatico/ cartaceo
EMISSIONI IN ATMOSFERA DA OFFICINA	E19-E20-E21 / Emissioni da cappe di saldatura officina	Consumo di filo per saldatura	Semestrale	Registro emissioni
EMISSIONI IN ATMOSFERA DA ASPIRATORE POLVERI CENTRALIZZATO	E26 / Emissioni da sistema di aspiratore polveri centralizzato	Manutenzione periodica sistema filtrazione	Annuale	Registro emissioni

PROFILO ANALITICO E3 (Forno F3)	
Parametro	
Portata	
Temperatura	
Polveri	
Acido cloridrico	
Acido fluoridrico	
Ossidi di azoto	
Ossidi di zolfo	
Ammoniaca	
Carbonio Organico Totale	
Monossido di carbonio	
Metalli totali	
Mercurio	
Cadmio+Tallio	
IPA	
PCDD/PCDF	
PCB-DL	
PCDD/PCDF + PCB	

PROFILO ANALITICO E3-bis (Forno F3)	
Parametro	
Portata	
Temperatura	
Pressione	
Ossigeno	
Umidità	
Polveri	
Acido cloridrico	
Acido fluoridrico	
Ossidi di azoto	
Ammoniaca	
Ossidi di zolfo	
Carbonio Organico Totale	
Monossido di carbonio	
Biossido di carbonio	

Tabella E3-ter (Forno F3)	
Parametro	Calcolo
Metalli totali	<p>Il Carico emissivo annuo viene calcolato tramite l'equazione seguente: $\text{Flusso di massa}_{\text{inquinante}} = \text{concentrazione media}_{\text{inquinante}} * \text{portata media}_{\text{fumi}}$ Dove: $\text{concentrazione media}_{\text{inquinante}}$: concentrazione ricavata dai dati medi degli autocontrolli eseguiti sul punto di emissione in atmosfera E3 per ogni inquinante Qualora i risultati della concentrazione risultino inferiori al limite di quantificazione, ai fini del calcolo della media tali valori sono da considerare pari alla metà del limite di quantificazione stesso; $\text{portata media}_{\text{fumi}}$: portata fumi media annuale calcolata dal sistema SME. Tutti i valori sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa).</p>
Mercurio	
Cadmio+Tallio	
IPA	
PCDD/PCDF	
PCB-DL	
PCDD/PCDF + PCB	
Polveri	<p>Il Carico emissivo annuo viene calcolato mediante SME.</p>
Acido cloridrico	
Acido fluoridrico	
Ossidi di azoto	
Ammoniaca	
Ossidi di zolfo	
Carbonio Organico Totale	
Monossido di carbonio	

[...omissis...]

- 3.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per gli **scarichi idrici** sono aggiornate sostituendo la prescrizione n. 14 impartita al **paragrafo D2.5) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi come la seguente:

D2.5) Scarichi idrici (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

[...omissis...]

Limiti e prescrizioni

[...omissis...]

14. La planimetria della rete fognaria di stabilimento, con indicati i punti ufficiali di prelevamento delle acque reflue industriali ai fini del controllo della qualità dello scarico finale e degli scarichi parziali, costituisce parte integrante della presente AIA e viene allegata; tale planimetria va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.

[...omissis...]

- 3.f) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate stralciando la prescrizione n. 12 ("12. Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.") impartita al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;

- 3.g) La **sezione D3) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi è aggiornata modificando i metodi analitici e limiti di quantificazione per le **emissioni in atmosfera** stabiliti nell'AIA con i seguenti:

SEZIONE D3

Metodi analitici e limiti di quantificazione

D3.1) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Di seguito si riportano i metodi analitici per le determinazioni dei composti ricercati nelle emissioni in atmosfera nonché nei waste gas alimentati al forno FIS.

Emissioni in atmosfera		
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico
PORTATA	Nm ³ /h	UNI EN 16911 UNI 10169
TEMPERATURA	°C	UNI EN ISO 16911
UMIDITÀ	% v/v	UNI EN 14790 UNI EN 16911
PRESSIONE	hPa	UNI 10169 UNI EN 16911
VELOCITÀ	m/s	UNI 10169 UNI EN 16911
BIOSSIDO DI CARBONIO	% v/v	EPA 3A 1990 ISO 12039
OSSIGENO	% v/v	UNI EN 14789
POLVERI	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1
PM ₁₀		VDI 2066/2006 UNI EN ISO 23210
ACIDO CLORIDRICO	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All 2 GU SO n° 223 23/09/00 UNI EN 1911
ACIDO FLUORIDRICO	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All 2 GU SO n° 223 23/09/00 UNI EN 15713
OSSIDI DI AZOTO	mg/Nm ³	UNI EN 14792
OSSIDI DI ZOLFO	mg/Nm ³	UNI EN 14791
CARBONIO ORGANICO TOTALE (COT)	mg/Nm ³	UNI EN 12619 UNI EN 13526
MONOSSIDO DI CARBONIO	mg/Nm ³	UNI EN 15058

Emissioni in atmosfera		
Determinazioni	Unità di misura	Metodo analitico
METALLI TOTALI	mg/Nm ³	UNI EN 14385
MERCURIO	mg/Nm ³	UNI EN 13211
CADMIO + TALLIO	mg/Nm ³	UNI EN 14385
PIOMBO	mg/Nm ³	UNI EN 14385
AMMONIACA (NH ₃)	mg/Nm ³	M.U. 632:84 EPA CTM-027 M.U.634:84 + DPR n.322 15/04/1971 GU n.145 09/06/1971 App. n.8 UNI EN ISO 21877
ACIDO SOLFIDRICO	mg/Nm ³	M.U. 634:84 EPA -11 M.U. 634:84 + DPR n. 322 15/04/1971 GU n. 145 09/06/1971 App. n. 8 UNI 11574
IPA	mg/Nm ³	DM 25/08/00 All 3 GU SO n° 223 23/09/00 ISO 11338
PCDD/PCDF	ng/Nm ³ TEQ	UNI EN 1948
PCB Dioxin Like	ng/Nm ³ TEQ	UNI EN 1948
PCDD/PCDF + PCB	ng/Nm ³ TEQ	UNI EN 1948

[...omissis...]

4. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE;
5. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendici le garanzie finanziarie attualmente in essere, con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività di gestione dei rifiuti anche pericolosi possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
6. Di dare atto che le suddette garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2019-1562 del 29/03/2019 e smi;
8. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
9. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale

AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

10. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate ai fini dell'AIA, sono comunque fatti salvi gli adempimenti a carico del gestore previsti dal D.Lgs n. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.